

Codice A1503B

D.D. 13 gennaio 2022, n. 14

Offerta formativa di istruzione e formazione professionale (IeFP). Metodologia didattica sperimentale "impresa formativa in assetto lavorativo". Indicazioni operative e condizioni di svolgimento.



ATTO DD 14/A1500A/2022

DEL 13/01/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

OGGETTO: Offerta formativa di istruzione e formazione professionale (IeFP). Metodologia didattica sperimentale “impresa formativa in assetto lavorativo”. Indicazioni operative e condizioni di svolgimento.

Premesso che:

- l’art. 38 del Decreto Interministeriale n. 44/2001, nell’ambito delle istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche, ha previsto che *“le istituzioni scolastiche nell’esercizio dei compiti di formazione ed educativi, hanno facoltà di svolgere attività di servizi per conto terzi, nonché di alienare i beni prodotti nell’esercizio di attività didattiche e di attività programmate”*;
- l’art. 21 del citato D.I. n. 44/2001 prevede che le Istituzioni scolastiche possano organizzarsi per la vendita di beni e servizi a terzi se attività funzionale alle finalità didattiche;
- l’art. 20 co. 5 del predetto Decreto Interministeriale, specifica che *“eventuali utili derivanti dalla predetta attività devono essere destinati alla copertura dei costi e al miglioramento dell’incremento delle attrezzature didattiche”*;
- il D.Lgs. n. 226/2005 ha esteso l’autonomia concessa alle Istituzioni scolastiche anche agli Enti formativi accreditati dalle Regioni, riconoscendo questi ultimi come istituzioni facenti parte, a pieno titolo, del sistema di secondo ciclo educativo di istruzione e formazione;
- il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 3 del 2 febbraio 2011, ha valutato che la possibilità di svolgere la formazione in assetto lavorativo all’interno di iniziative produttive delle istituzioni scolastiche, partecipando alle attività rivolte e/o strumentali alla vendita, costituisca principio di carattere generale e che, conformemente, sia applicabile *“a tutti gli enti di istruzione e formazione professionale regionali, regolarmente accreditati per l’erogazione dei servizi in Diritto-Dovere*

Istruzione Formazione, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto erogatore”;

- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 287/2012 ha chiarito che, dopo la riforma costituzionale del 2001, *“la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguarda l’istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite negli anni scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che delle singole Regioni che possono approntare, in relazione alle peculiarità locali, con organismi privati con i quali vengono stipulati accordi”;*
- l’opera prestata dagli allievi non comporta l’insorgere di un rapporto di lavoro di tipo subordinato, né può considerarsi come prestazione lavorativa di natura autonoma o accessoria o occasionale, anche in ragione di quanto segue:
- la L. n. 381/99, in merito ai soci delle cooperative sociali, stabilisce all’art 2 co. 3 che *“ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”;*
- la L. n. 92/2012, in materia di tirocini, prevede all’art. 1 co. 1 che *“il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro”;*
- la L. n. 196/97 dispone, all’art. 18, che *“i tirocini formativi e di orientamento non costituiscono rapporti di lavoro”;*
- la L. n. 53/2003, art. 4 lett. a), delinea identico orientamento a proposito dell’istituto dell’alternanza scuola-lavoro;
- il D.Lgs. n. 77/2005, all’art. 1 co. 2, precisa che *“i percorsi di alternanza sono progettati ed attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica e formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro”;*
- non sono presenti gli elementi caratterizzanti che possono far ritenere l’attività formativa svolta in assetto lavorativo come lavoro accessorio ex artt. 48-50 del D.Lgs. n. 81/2015 s.m.i., né quale prestazione di natura autonoma a sensi dell’art. 2222 cod. civ., neanche se intesa in modalità occasionale.

Visti:

- la L. n. 53/2003 avente ad oggetto la *“Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;*
- il D.Lgs n. 76/2005 avente ad oggetto la *“Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”;*
- il D.Lgs. n. 77/2005 inerente la *“Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;*
- il D.lgs. n. 226/2005 avente ad oggetto le *“Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;*

- la L. n. 92/2012 inerente alle “*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*”;
- Il D.Lgs. n. 81/2015 recante la “*Disciplina organica dei contratti di lavoro*”;
- il D.M. n. 142/1998 riguardante il “*Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento*”;
- il D.M. n. 44/2001 inerente al “*Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*” (in particolare, gli artt. 20 co. 5 e 38);
- la L.R. n. 63/1995 afferente alla “*Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale*”;
- la L.R. n. 44/2000 inerente alle “*Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- l'art. 2222 ss. cod. civ.
- il DD 278/A1504B/2021 del 31/05/2021, “Approvazione degli “Standard di progettazione dei percorsi di IeFP di qualifica e diploma professionale”. Revoca dell'allegato B) approvato con D.D. n. 408 del 30.06.2020;
- il DGR 6 giugno 2016, n. 48-3448 “Approvazione dei nuovi criteri del sistema regionale di certificazione e di attestazione delle competenze nella formazione professionale. Revoca parziale della DGR n. 152-3672 del 02/08/2006”;
- il D.D. 18 settembre 2017, n. 849 di approvazione del "Testo Unico del sistema piemontese per la certificazione delle competenze, il riconoscimento dei crediti e le figure a presidio del sistema";
- il D.D. 27 luglio 2021, n. 425 “Approvazione dell'Avviso per l'autorizzazione ed il finanziamento dell'offerta formativa di istruzione e formazione professionale (IeFP) ciclo formativo 2021/2024 in attuazione della D.G.R. n. 6-2353 del 27/11/2020;

Considerato che:

- in coerenza con quanto espresso nel già citato Interpello n. 3 del 2 febbraio 2011 dal Ministero del Lavoro, l'I.F., nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale (a seguire IeFP), permette di conseguire un più stretto rapporto fra formazione e mondo del lavoro e ridurre le distanze tra la realtà scolastica e quella lavorativa;

- la Regione Piemonte a tal proposito ha già previsto nell'Avviso pubblico per l'autorizzazione e il finanziamento dell'offerta formativa di IeFP ciclo formativo 2021/2024 (approvato con D.D. n. 425 del 27/07/2021) la possibilità di utilizzare la modalità didattica sperimentale “impresa formativa in assetto di lavoro” (di seguito I.F.), previa definizione delle condizioni e dei criteri di applicazione di tale metodologia e fatto salvo che sia erogata nel rispetto degli equilibri di concorrenza e senza arrecare danno economico alle imprese del territorio;

Ritenuto opportuno estendere l'applicazione sperimentale dell'I.F. senza oneri aggiunti per l'Amministrazione, ai percorsi di IeFP in fase di realizzazione nell'anno formativo 2021-2022

(seconde, terze, quarte annualità del percorso, incluse quelle approvate da Città metropolitana di Torino).

Valutato:

- di definire le indicazioni quadro e metodologiche, i parametri orari e le condizioni minime attuative di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di consentire l'attivazione dell'I.F., quale modalità didattica sperimentale applicabile ai percorsi formativi sopra individuati, nell'ambito di attività di produzione e vendita di beni e servizi da realizzare da parte dell'Agenzia formativa stessa senza scopo di lucro, favorendo l'apprendimento "in situazione reale" e il superamento delle distanze fra realtà scolastica e lavorativa;
- che per lo svolgimento dell'I.F., le Agenzie formative interessate dovranno presentare all'Amministrazione regionale una proposta di adesione alla sperimentazione di cui all'Allegato B);
- di procedere all'attivazione di azioni di monitoraggio e accompagnamento alle Agenzie formative partecipanti da parte della Direzione regionale IFL.

Ritenuto che la metodologia didattica sperimentale I.F. debba svolgersi internamente all'Agenzia formativa, esclusivamente durante il monte ore curricolare e che sia sostitutiva, almeno in parte, delle attività laboratoriali previste a progetto.

Ritenuto altresì opportuno, al termine di un periodo di prima applicazione sperimentale delle indicazioni date, di procedere con successivi provvedimenti alla definizione più puntuale dell'impresa formativa, eventualmente anche all'interno di un ridisegno più complessivo della fisionomia del sistema regionale di IeFP, nonché all'integrazione del punto 5 dell'Allegato A) al DD 278/A1504B/2021 del 31/05/2021, "Approvazione degli "Standard di progettazione dei percorsi di IeFP di qualifica e diploma professionale" contenente standard minimi di progettazione dei percorsi duali;

Precisato che lo svolgimento dell'I.F. deve comunque rispettare le seguenti condizioni generali, ovvero:

- gli allievi siano inquadrati giuridicamente come prestatori d'opera analoga all'attività di laboratorio didattico, vale a dire senza che s'instauri rapporto di lavoro subordinato o altra tipologia di lavoro autonomo/occasionale/accessorio;
- l'attività non sostituisca lo stage aziendale, che dovrà essere svolto in altro ambito (impresa esterna);
- l'attività di produzione e vendita sia svolta senza scopo di lucro e nel rispetto delle norme fiscali e contabili di riferimento;
- vi sia una contabilizzazione separata dei costi relativi all'attività di produzione e vendita di prodotti/servizi che ne evidenzia i rispettivi costi e ricavi;
- gli eventuali utili siano impiegati unicamente per la copertura dei costi dell'attività e reinvestimento nelle risorse strumentali e umane impiegate nelle stesse;
- l'utilizzo dei laboratori già in dotazione presso l'agenzia formativa è consentito, purché adeguatamente attrezzati per la produzione e vendita di prodotti/servizi;
- il rispetto, nello svolgimento delle attività, delle normative di settore relativa e alla produzione e alla vendita di beni/servizi al pubblico;
- il rispetto delle disposizioni unionali, nazionali e regionali previste per lo svolgimento di attività cofinanziate dal FSE sia garantito nell'erogazione dell'attività.

Considerati gli aspetti trasversali delle indicazioni date nella presente determinazione attinenti più settori della Direzione.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs 165/2001;
- L.R. 23/2008;

DETERMINA

- di stabilire che l'impresa formativa nei percorsi di Iefp in Regione Piemonte, sia ordinari che in modalità duale, si avvia a partire dall'a.f. 2021/2022 secondo modalità sperimentali precisate nel presente provvedimento e in coerenza con gli atti programmatori dell'offerta già assunti e fino a diverse disposizioni dell'amministrazione regionale;

- di stabilire che al termine di un periodo di prima applicazione sperimentale delle indicazioni date, si procederà con successivi provvedimenti alla definizione più puntuale dell'impresa formativa , eventualmente anche all'interno di un ridisegno più complessivo della fisionomia del sistema regionale di IeFP, nonché all'integrazione del punto 5 dell'Allegato A) alla D.D. 278/A1504B/2021 del 31/05/2021, "Approvazione degli "Standard di progettazione dei percorsi di IeFP di qualifica e diploma professionale" contenente standard minimi di progettazione dei percorsi duali;

- di definire le indicazioni quadro e metodologiche, i parametri orari e le condizioni minime attuative di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di consentire l'attivazione dell'I.F., quale modalità didattica sperimentale applicabile ai percorsi formativi sopra individuati, nell'ambito di attività di produzione e vendita di beni e servizi da realizzare da parte dell'Agenzia formativa stessa senza scopo di lucro, favorendo l'apprendimento "in situazione reale" e il superamento delle distanze fra realtà scolastica e lavorativa;

- di approvare il modulo di proposta di adesione alla sperimentazione di cui all'Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto, che le Agenzie formative interessate dovranno presentare all'Amministrazione regionale per lo svolgimento dell'impresa formativa;

- di procedere all'attivazione di azioni di monitoraggio e accompagnamento alle Agenzie formative partecipanti da parte della Direzione regionale IFL.

- di definire che la metodologia didattica sperimentale I.F. debba svolgersi internamente all'Agenzia formativa, esclusivamente durante il monte ore curricolare e che sia sostitutiva, almeno in parte, delle attività laboratoriali previste a progetto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art 61 dello Statuto e dell'art 5 della L.R. n. 22/2010.

Non è prevista la pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO)

Firmato digitalmente da Arturo Faggio

Allegato

SPERIMENTAZIONE DELL'IMPRESA FORMATIVA NEL SISTEMA DI IeFP DELLA REGIONE PIEMONTE

Standard di riferimento, linee e indicazioni metodologiche quadro

1. Caratterizzazione

L'impresa formativa costituisce una soluzione attuativa dell'alternanza scuola-lavoro così come normata dal D.Lgs. n. 77/2005, quale *“modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo”* sia nel segmento di Istruzione, che in quello di IeFP, per *“l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro”*.¹ L'elemento distintivo rispetto ad altre forme (attività laboratoriali; impresa simulata) è dato dal fatto che in essa gli studenti svolgono una formazione in assetto lavorativo reale nell'ambito di attività di produzione e vendita di beni e servizi, organizzate secondo criteri economici e di mercato, con commercializzazione di quanto prodotto e relazione con clienti esterni.²

L'impresa formativa nei percorsi di IeFP in Regione Piemonte, sia ordinari che in modalità duale, si attiva a partire dall'a.f. 2021/2022 secondo modalità sperimentali in osservanza dei seguenti requisiti:

- l'Istituzione formativa diviene contestualmente azienda, attuando al proprio interno un processo reale (non simulato) di produzione di un bene/servizio rivolto al cliente finale; conseguentemente essa è soggetta ai vincoli normativi del settore (di produzione/vendita) di riferimento;
- l'attività lavorativa si realizza esclusivamente nell'ambito del monte ore curricolare (990 h/anno), risponde alla finalità e possiede carattere formativo;
- tale attività **riveste un carattere non occasionale e costituisce l'elemento cardine di tutto il processo formativo, che prevede, conseguentemente, un'alternanza continua e strutturale tra apprendimento in assetto formale e apprendimento in assetto lavorativo;**
- **l'attività in assetto lavorativo si distingue, inoltre, dallo stage (che si attua presso un'azienda esterna) e da quella laboratoriale (che possiede carattere esercitativo e non è finalizzata alla produzione di un bene/servizio per un cliente reale). L'I.F. può, in ogni caso, essere realizzata in sostituzione delle attività laboratoriali;**
- **laddove adeguata allo specifico processo di lavoro, per la realizzazione delle attività in situazione reale le Istituzioni possono utilizzare la propria dotazione laboratoriale purchè conforme ai vincoli normativi del settore (di produzione/vendita) di riferimento;**
- l'allievo mantiene lo statuto di studente; per le attività svolte in contesto lavorativo non deve sottoscrivere un contratto così come nel regime di apprendistato e devono essere rispettate le normative in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro così come previsto dal regime del tirocinio e dell'alternanza ex D.Lgs. n. 77/2005.

Nell'I.F. l'Istituzione formativa deve garantire:

- la coerenza tra processo lavorativo e Profilo professionale di Qualifica o Diploma atteso al termine del percorso;
- una specifica progettazione formativa e metodologica che raccordi strettamente, **in modo strutturale e continuo** le dimensioni formale d'aula e non formale in assetto lavorativo, gli

¹ D.Lgs. n. 77/2005, art. 1, c.1.

² Vedi: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *Risposta ad interpello inviato dall'Università degli Studi di Bergamo*, 2 febbraio 2011, n. 3.

- apprendimenti culturali, tecnico professionali e trasversali (dimensioni personali, sociali e di autoapprendimento);
- l'adeguata dotazione logistica e strumentale internamente alla propria struttura;
 - un servizio di accompagnamento e tutoraggio;
 - le condizioni che garantiscono la finalità e la caratterizzazione formativa di tutto il percorso (non prevalenza dell'aspetto economico rispetto a quello formativo; inserimento nel tessuto territoriale che eviti forme di concorrenza sleale; ecc.).

2. Standard formativi, quote orarie ed elementi di innovazione

Gli **standard minimi** di riferimento sono quelli di cui al punto 5.2.2. *“Definizione e modalità di applicazione del sistema duale nei percorsi di qualifica e diploma professionale”* – Alternanza scuola-lavoro” dell'allegato A) alla DD n. 278/A1504B/2021 del 31.05.2021.

In particolare per l'I.F. l'Istituzione formativa dovrà garantire i requisiti della **programmazione a carattere pluriennale** e della **valutazione** che si sviluppa a partire dai processi di lavoro e soddisfa alle diverse condizioni specificate nel suddetto punto (processi coerenti con il profilo; attrezzature; pianificazione temporale e quadro di controllo dell'iter di apprendimento; revisione in itinere; adeguatezza dell'impianto valutativo; ecc.).

Le attività d'aula e in contesto lavorativo possono essere realizzate attraverso l'articolazione in **sotto-gruppi** del gruppo classe e in **tempi diversificati**, al fine di inserire l'allievo – laddove necessario o opportuno - *“a rotazione in più di una realtà produttiva”* e comunque in coerenza con lo statuto dell'alternanza, che deve *“prevedere momenti diversi di inserimento in azienda nell'arco dello stesso anno formativo in quanto l'alternanza non può concentrarsi in un unico periodo.”*

Le attività in assetto lavorativo attivate al proprio interno dall'Istituzione formativa sono equiparate a quelle realizzate dagli studenti in azienda esterna nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro. Per i diversi aspetti di presa in carico degli studenti (di carattere formativo e relativi alla tutela della salute e della sicurezza) si applicano quindi le stesse condizioni e modalità previste dalla regolamentazione nazionale e dagli standard regionali per l'alternanza. Poiché l'Istituzione diviene essa stessa azienda, venendo meno la duplicità delle figure tutoriali di riferimento, tra le proprie funzioni il **coordinatore formativo** assume ed esercita anche quelle previste per il **tutor** aziendale³. A tale scopo deve essere assicurata la conoscenza teorico-pratica dello specifico processo di lavoro attraverso cui gli studenti acquisiscono le competenze previste dagli standard formativi.

Le **quote orarie** da destinare all'attività in contesto lavorativo, allo sviluppo delle diverse aree culturali di apprendimento e alla personalizzazione nelle diverse annualità sono quelle stabilite al punto 5.4. per l'alternanza⁴.

In particolare la quota da destinare alle attività in situazione lavorativa è pari ad almeno 400 h/anno. Unicamente per la presente annualità 2021-22, tenuto conto del fatto che la sperimentazione si innesta a percorso già avviato, la quota minima è fissata in 200 h. Le quote minime vanno calcolate e garantite ad ogni singolo alunno destinatario dell'apprendimento in situazione.

Va garantito il coinvolgimento degli allievi e delle famiglie, destinando a tale scopo il budget orario (10-20%) previsto per la **fase preparatoria**, nonché la scansione suggerita, che prevede in linea di massima al terzo e quarto anno, una articolazione delle attività funzionale anche ad una **occupabilità** nel breve medio termine. **Con particolare riferimento a queste ultime finalità, rimane fermo il vincolo della realizzazione dello stage presso aziende esterne in ultima annualità di qualifica o nell'anno del diploma. La quota riservata allo stage rientra in quella minima destinata all'apprendimento in situazione.**

³ Allegato A) al DD 278/A1504B/2021 del 31/05/2021, punto 5.2.2. *“All'interno dell'agenzia formativa deve essere identificato un coordinatore formativo, quale figura di riferimento che svolga le funzioni di progettazione e coprogettazione con l'impresa; pianificazione del progetto formativo; monitoraggio, controllo, valutazione dell'alternanza; supporto metodologico al tutor aziendale. Il coordinatore formativo rappresenta un indispensabile elemento di raccordo, monitoraggio e programmazione del percorso duale e deve diventare il riferimento principale del tutor aziendale.”*

⁴ Allegato A) al DD 278/A1504B/2021 del 31/05/2021, punto 5.4.

Relativamente all'aspetto più propriamente didattico-formativo, le Istituzioni dovranno garantire le seguenti **soluzioni innovative**:

- adozione di un sistema di valutazione che permetta la capitalizzazione anche parziale dell'acquisizione delle competenze, in coerenza con gli standard di progettazione e di certificazione⁵ regionali;
- garanzia del proficuo proseguimento del percorso, nelle diverse annualità, sulla base dei diversi livelli acquisiti dagli allievi, in un'ottica di personalizzazione del curriculum;
- progettazione fortemente integrata delle dimensioni culturali con quelle tecnico-professionali e con le risorse personali e sociali (c.d. *soft skills*), riferita ai blocchi di competenza di cui ai nuovi standard della leFP adottati negli Accordi in CSR e dei Presidenti delle Regioni dell'agosto e del dicembre 2019⁶;
- previsione di forme di tutoraggio, anche in funzione di supporto all'inserimento lavorativo.

3. Soggetti attuatori e destinatari

Le attività in impresa formativa sono erogate dalle Istituzioni formative che erogano percorsi di leFP.

Sono destinatari delle attività di formazione in assetto lavorativo gli allievi iscritti alle seconde, terze e quarte annualità dei percorsi di leFP dell'a.f. 2021-22, di età pari o superiore ai 15 anni.

La partecipazione alla sperimentazione dell'I.F. per l'anno 2021-22 prevede il coinvolgimento di tutti gli allievi del gruppo-classe.

Per lo svolgimento dell'I.F. si precisa che:

- l'utilizzo dei laboratori già in dotazione presso l'agenzia formativa è consentito, purché adeguatamente attrezzati per la produzione e vendita di prodotti/servizi;
- le agenzie si impegnano al rispetto, nello svolgimento delle attività, delle normative di settore relativa e alla produzione e alla vendita di beni/servizi al pubblico.

4. Progettazione di massima e monitoraggio della sperimentazione

Ai fini dell'adesione alla sperimentazione **per l'anno formativo 2021-22, le Istituzioni formative devono fornire** in forma sintetica gli elementi di cui al format **Allegato B)**. La scheda di adesione, firmata digitalmente dal legale rappresentante (o procuratore speciale) dell'Agenzia formativa, dovrà essere trasmessa **entro il 31 gennaio 2022** tramite PEC al seguente indirizzo:

settoreformazioneprofessionale@cert.regione.piemonte.it

e in copia a: alessandra.gaggiotti@regione.piemonte.it

La Regione prevede il monitoraggio costante della sperimentazione e il supporto in merito agli aspetti di carattere gestionale al fine della soluzione di eventuali criticità attuative e della regolamentazione a regime dell'Impresa Formativa.

⁵ D.D. n. 849/A1504A del 18 settembre 2017 di approvazione del "Testo Unico del sistema piemontese per la certificazione delle competenze, il riconoscimento dei crediti e le figure a presidio del sistema" – Allegato 1, PARTE A "MANUALE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI".

⁶ Vedi "Standard di progettazione dei percorsi di leFP di qualifica e diploma professionale", Allegato A) al DD 278/A1504B/2021 del 31/05/2021, punto 9 "Dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali".

SCHEDA DI ADESIONE ALLA SPERIMENTAZIONE "IMPRESA FORMATIVA"

D.D. 27 luglio 2021, n. 425 "Approvazione dell'Avviso per l'autorizzazione ed il finanziamento dell'offerta formativa di istruzione e formazione professionale (leFP) ciclo formativo 2021/2024

in attuazione della D.G.R. n. 6-2353 del 27/11/2020

SEZIONE 1. SOGGETTO PROPONENTE

1.1 DATI IDENTIFICATIVI

DENOMINAZIONE	
CODICE ANAGRAFICO REGIONALE	

1.2. SEDI OPERATIVE

Disponibilità per la realizzazione delle attività in modalità "impresa formativa", delle seguenti sedi operative (replicare per ciascuna sede operativa disponibile).

Codice sede			
AMBITO TERRITORIALE			
Tipo di sede	Sede legale <input type="checkbox"/>	Unità locale <input type="checkbox"/>	
Denominazione			
Comune e Provincia			
Indirizzo			
Tipologia e numero laboratori per l'I.F. (totale)			

SEZIONE 2. PERCORSO

Denominazione del corso [corso approvato con DD... e annualità di riferimento]

ID ATTIVITA' :

Profilo professionale di riferimento per la sperimentazione dell'impresa formativa

codici ATECO ISTAT 2007 [Indicare SOLO quelli specificamente connessi al processo di lavoro che si intende attivare]

codici CP ISTAT 2011¹:

eventuali riferimenti profili contrattuali:

¹ Inserire i codici dell'Atlante del lavoro.

Articolazione

formazione in modalità impresa formativa

- durata² (n. ore in impresa formativa):

- processo e aree di attività³:.....

- beni/servizi prodotti:
.....
.....

- accordo con Associazioni di categoria del territorio⁴: SI NO

ulteriori specifiche [ad es. soluzioni didattico-organizzative specifiche adottate, distintive rispetto al percorso ordinario]:.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

² Specificare il n. ore complessivo di formazione svolta in impresa formativa
³ Inserire i codici dell'Atlante del lavoro
⁴ Specificare, nel caso di Accordo